COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SPAGNOLI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1680

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1915) . . . 1680

PRESIDENTE 1680, 1681

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1680, 1681

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore* . . . 1680, 1681

MELLINI 1680

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche al sistema penale (1799);

MORINI e FIORET: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60);

PAG.

BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262) 1681

PRESIDENTE . . 1681, 1682, 1685, 1687, 1689, 1690 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697

COCCIA 1683, 1686

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 1682, 1685, 1686 1687, 1689, 1690, 1691, 1692 1693, 1694, 1695, 1696, 1697

MELLINI . . 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1697

SABBATINI, *Relatore* . . 1681, 1682, 1683, 1684 1685, 1687, 1688, 1690, 1691 1692, 1693, 1694, 1695, 1697

SPAGNOLI 1683, 1684, 1685, 1686, 1687

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1698

La seduta comincia alle 10,40.

MANNUZZU, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (Approvato dal Senato) (1915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni », già approvato dal Senato nella seduta del 23 novembre 1977.

Ricordo che la discussione era iniziata nella seduta del 20 aprile scorso. In quella sede era stato sollecitato un nuovo parere della I Commissione (affari costituzionali). Quest'ultima ha inviato un nuovo parere, favorevole, del quale do lettura: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: parere favorevole a condizione che al primo capoverso dell'articolo 2, dopo le parole « magistrato di Corte di appello », siano inserite le altre: « nominati tra coloro che non hanno fatto parte di commissioni esaminatrici del concorso precedentemente bandito »; e con le seguenti osservazioni: valuti la Comissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligo di operare la scelta dei commissari d'esame, per quanto possibile, nelle categorie di magistrati non effettivamente esercenti funzioni giudiziarie; e valuti altresì l'opportunità di statuire un termine di validità della norma in oggetto ».

MELLINI. La condizione può essere senz'altro recepita; non condivido invece le osservazioni.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Concordo con queste valutazioni. Preannuncio la presentazione di un emendamento tendente ad aggiungere, al primo capoverso dell'articolo 2, dopo le parole « magistrato di Corte di appello », le altre: « nominati tra coloro che non hanno fatto parte di commissioni esaminatrici del concorso precedentemente bandito ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso ed in quello successivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« La Comissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistra-

tura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di Corte di appello, nonché da sei docenti universitari di materie giuridiche.

Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

La Commissione svolge la sua attività, in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.

I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della Commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ».

L'onorevole relatore, su conforme parere della I Commissione (affari costituzionali), ha presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: magistrato di Corte di appello, *aggiungere le seguenti*: nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Si illustra da sé.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche al sistema penale (1799); Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60); Bianco ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introoduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Morini e Fioret: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale »; Bianco ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo aggiuntivo 29-*bis*.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 29-bis *aggiungere il seguente*:

ART. 29-*ter*.

(*Divieto di sostituzione della pena detentiva*).

La pena detentiva non può altresì essere sostituita nei confronti di coloro che si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1975, n. 575.

SABBATINI, *Relatore*. Con questo nuovo articolo – collegato al 29-*bis*, già approvato e che con quest'ultimo, in sede di coordinamento, potrà anche formare un tutt'uno – intendo proporre un ulteriore divieto di sostituzione della pena detentiva. Accogliendo questo testo, verremmo ad ov-

viare a un'omissione commessa quando approvammo il citato articolo 29-*bis*, e recepiremmo quanto contenuto nel recente provvedimento di amnistia, così da giungere ad una omogenizzazione tra quest'ultimo e il provvedimento di depenalizzazione, oggi in discussione. Evidente è la *ratio* di questo nuovo articolo, che, del resto, è frutto di un'intesa maturata nel Comitato ristretto.

MELLINI. La delicatezza della questione è, a mio avviso, notevole. Come ho già detto in altre occasioni, mi sembra che il far riferimento, in qualsiasi legge penale, ad una situazione fondata sul sospetto costituisca un pessimo sistema, anche dal punto di vista sistematico. E occorre anche tener presente che, nell'applicazione delle misure di prevenzione in questione, si tiene conto dei procedimenti in corso, si fa riferimento al procedimento per il quale è intervenuta la condanna, che è poi quello sul quale discutere se applicare o meno la norma. O si ritiene che queste misure possano essere applicate quando si pensa che sia stato ingiustamente irrogato il provvedimento di prevenzione, o si viene a dare, altrimenti, una prevalenza al sospetto rispetto all'accertamento, il che mi pare assolutamente assurdo.

SABBATINI, *Relatore*. Abbiamo deciso, nel Comitato ristretto, di proporre questo emendamento perché ci sembrava che fosse in linea con l'insieme delle misure introdotte per la prima volta nel provvedimento di legge in discussione; ed anzi, affrontando la discussione del capo secondo del disegno di legge medesimo, occorrerebbe fare una pausa di riflessione, onde meglio considerare le innovazioni inserite rispetto al diritto penale vigente.

La *ratio* delle misure sostitutive della pena detentiva è che esse devono tendere al reinserimento nella società, alla rieducazione del condannato. In questo quadro, abbiamo stabilito dei criteri sia soggettivi sia oggettivi di esclusione da tale sostituzione. Ora, ci è sembrato che rispetto a tale revisione, anche circa il modo di concepire la pena, per chi fosse sottoposto alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno si venissero a creare delle difficoltà in ordine alla applicabilità delle misure sostitutive in questione: è per tale motivo che abbiamo chiesto l'inserimento di un altro articolo.

Del resto, siamo in una fase ancora sperimentale, e non è escluso che un domani si possa rivedere la legge che ci accingiamo ad approvare, qualora ne dovessimo constatare l'imperfetto funzionamento. Già in sede di Comitato ristretto abbiamo maturato il convincimento che solo alla prova dei fatti si potrà sperimentare la efficacia di taluni istituti. Ma in questo momento, per evitare quei fenomeni che poi metterebbero in discussione il fondamento stesso del provvedimento di legge, e pur riconoscendo che forse il collega Mellini ha ragione nel dire che eccediamo, preferiamo agire con una certa cautela.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 29-*ter* ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 29-*ter*, presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 29-*quater*.

(*Esclusioni oggettive*).

Le pene sostitutive non si applicano ai delitti previsti dagli articoli:

318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 del codice penale (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 del codice penale (pene per il corruttore);

322 del codice penale (istigazione alla corruzione);

355 del codice penale (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 del codice penale (falso giuramento della parte);

372 del codice penale (falsa testimonianza);

373 del codice penale (falsa perizia o interpretazione);

385 del codice penale (evasione);

391 del codice penale, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 del codice penale (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 del codice penale (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 del codice penale (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio);

501-*bis* del codice penale (manovre speculative su merci);

590, terzo comma, del codice penale (lesioni personali colpose aggravate), limitatamente ai fatti comessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

644 del codice penale (usura).

Quando la pena detentiva non è prevista alternativamente a quella pecuniaria, le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti:

dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro;

dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica;

dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni, esplosivi;

dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione relativa al divieto di riorganizzazione del partito fascista).

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 29-*quater*, tenendo anche conto delle disposizioni recentemente entrate in vigore in seguito all'approvazione della legge di delega per la concessione dell'amnistia, esclude l'applicabilità delle pene sostitutive ad alcuni reati previsti dal codice penale e dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'edilizia, alle armi, alla tutela dell'ambiente ed alla repressione del fascismo.

COCCIA. Cogliendo il riferimento alla legge sull'amnistia, giustamente fatto dall'onorevole relatore, tenuto conto del fatto che il Governo e tutte le forze politiche hanno sottolineato la stretta connessione esistente tra la legge sull'amnistia e le misure di depenalizzazione in discussione, penso che dovremmo includere tra i reati per i quali è prevista l'esclusione dell'applicabilità delle pene sostitutive tutti quelli indicati dall'articolo 2, lettera *c*), numero 2 della legge sull'amnistia (cioè quelli previsti dai provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dalle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

SPAGNOLI. Sono d'accordo, e vorrei altresì evidenziare la necessità di tener conto di quanto stabilito nella legge 3 agosto 1978, n. 405, sull'amnistia, anche per quanto attiene alle lesioni personali colpose. In tale legge, infatti, si è stabilito che, per i fatti puniti a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 590 del codice penale, il beneficio non dovesse applicarsi « limita-

tamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale ».

MELLINI. A mio giudizio, non è opportuno ricercare, riguardo alla materia oggetto della proposta dell'onorevole Spagnoli, troppo insistentemente termini di parallelismo con le disposizioni dettate dalla legge sull'amnistia. Il provvedimento sull'amnistia, infatti, fa riferimento al momento dell'accertamento, mentre il caso in discussione concerne l'irrogazione della pena una volta intervenuta la sentenza di condanna. Non ritengo giusto prevedere che l'esclusione da un determinato trattamento possa essere determinata da una conseguenza successiva, indipendentemente dalla valutazione della effettiva gravità della condotta del reo.

SPAGNOLI. Ritengo che non si possa non tener conto anche degli effetti della condotta, tanto è vero che il legislatore si è fatto carico di graduare la pena in rapporto agli effetti della condotta.

La gravità dell'elemento della colpa rispetto a certe lesioni può essere valutato, in rapporto alla materia in discussione, secondo criteri diversi da quelli adottati nell'affrontare la legge sull'amnistia. La sola valutazione dell'elemento della colpa non può essere sempre determinante, ma ha una sua importanza particolare. In questo caso, occorre rilevare che tutto è connesso alla questione della prevenzione degli infortuni: per quelli sul lavoro esiste tutta una serie di strumenti di tutela. Questo comporta una più forte rilevanza delle conseguenze: nel caso, della gravità delle lesioni.

In questa logica rientra la proposta che mi ero preoccupato di avanzare. Essa, in particolare, tende ad evitare l'esclusione dal beneficio della pena alternativa nei casi in cui la lesione abbia comportato un periodo di degenza inferiore ai quaranta giorni: mi pare, infatti, che non sia giusto equiparare questa ipotesi a quella di un grave indebolimento permanente di un organo.

SABBATINI, *Relatore*. Mi sembra che il testo del provvedimento di amnistia contenga una disciplina meno rigorosa.

MELLINI. Se si parte da queste premesse allora il beneficio dovrebbe essere accordato sempre.

SPAGNOLI. Anche per le lesioni gravissime ? In questo caso non me la sento.

MELLINI. Dobbiamo tenere presente, in primo luogo, che nel caso delle lesioni colpose viene comminata la pena detentiva solo se esse sono gravissime, perché altrimenti ci si limita a quella pecuniaria. In secondo luogo, va tenuto presente che quasi senza eccezioni è concesso il beneficio della condizionale. Il caso, quindi, in cui viene in questione la pena alternativa è solo quello di una revoca della sospensione condizionale per la commissione di un altro reato che, ovviamente, può essere anche di altra indole. Si tratta, pertanto, dell'agire di una circostanza esterna rispetto al reato in questione, che dà luogo ad un vero e proprio rigorismo speciale.

SPAGNOLI. Questo si verifica per tutti i reati.

MELLINI. Non è esatto. In questo caso ci troviamo di fronte all'agire di un momento assai lontano rispetto al reato.

SPAGNOLI. Esiste un problema generale di prevenzione: nel nostro paese abbiamo una massa di infortuni sul lavoro che è davvero spaventosa. L'esclusione dal beneficio della pena alternativa ha un suo valore di prevenzione.

MELLINI. Devo dire che l'esclusione dal beneficio della pena alternativa può indurre il magistrato ad applicare la so-

la pena pecuniaria, quando, potendo, avrebbe irrogato la pena alternativa alla detenzione.

SPAGNOLI. Se le lesioni sono gravi non penso proprio che possa farlo. Continuo ad insistere sul fatto che ci troviamo di fronte ad una scelta di mezzi di prevenzione, così come è stato per il provvedimento di amnistia: ci sono dei beni – in questo caso la salute del lavoratore – che sono sottoposti ad una fortissima aggressione e che devono trovare una tutela legislativa anche sul piano penale.

MELLINI. Il provvedimento di amnistia è cosa ben diversa rispetto alla depenalizzazione.

SPAGNOLI. Non è esatto, perchè la *ratio* è simile. In realtà noi non possiamo non farci carico del fatto che in materia di infortuni sul lavoro la situazione sta aggravandosi sempre di più: per questo, se abbiamo voluto attenuare in qualche modo il rigore della legge per i casi di lesioni di scarsa gravità, siamo estremamente fermi nella nostra volontà di non aprire la strada ad un indebolimento della prevenzione generale del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non si può non tenere conto della natura dei beni violati con il reato.

MELLINI. Per mia comprensione: verremmo ad escludere la pena alternativa anche nei casi in cui la pena detentiva è alternativa rispetto a quella pecuniaria ?

SPAGNOLI. Quando in concreto il giudice dovesse applicare la pena, la norma sarebbe valida per tutti.

MELLINI. E allora, ripeto, si rischia di fare in modo che il giudice sia però portato a comminare la pena pecuniaria, invece che quella detentiva, in un maggior numero di casi.

PRESIDENTE. Io capisco le preoccupazioni del collega Spagnoli e in gran parte quelle del collega Mellini, che personalmente condivido. Se ci riferiamo generalmente al modello della legge di delega per l'amnistia, ciò deve avvenire in tutte le direzioni. Nel provvedimento sull'amnistia c'è stata la preoccupazione di cogliere anche quell'elemento soggettivo che, secondo le tendenze più illuminate, è anche il punto di riferimento di tutta la legislazione penalistica; in altri termini, si è inteso prendere in considerazione non tanto l'oggettività dei comportamenti immaginati nella fattispecie legale, quanto la concretezza della posizione subiettiva. La lieve entità del danno, in particolare, è stato uno degli elementi che ha caratterizzato l'amnistia per una serie di reati. Penso che sia opportuno riflettere e inquadrare meglio il provvedimento nello spirito di quello relativo all'amnistia.

MELLINI. Dobbiamo inquadrare la legge nel complesso. Noi non neghiamo al magistrato la possibilità di irrogare, per una violazione di una norma infortunistica, la pena pecuniaria invece di quella detentiva; in realtà finiamo con il negare che fra la pena pecuniaria e quella detentiva in questa materia ci sia una terza specie, cioè la pena detentiva con il trattamento alternativo. A mio avviso in tal modo limitiamo la sfera dell'intervento repressivo, non l'allarghiamo, perché in realtà molto spesso accadrà che il magistrato, che sarebbe portato a non applicare la pena detentiva potendo passare al grado ulteriore (che non è quello della pena detentiva scontata come tale, ma quello della pena alternativa), irrogherà soltanto una multa al datore di lavoro.

SABBATINI, *Relatore.* Il Presidente ha proposto di riesaminare un momento la questione: non posso non essere d'accordo sull'opportunità di una breve riflessione. Nel provvedimento sull'amnistia ci sono dei riferimenti che potrebbero essere ripresi in questa sede.

Condivido l'obiezione del collega Spagnoli per quanto riguarda il terzo comma

dell'articolo 590 del codice penale. Alcune preoccupazioni del collega Mellini invece possono essere fugate, poiché l'intero meccanismo della pena sostitutiva non può ingenerare alcun dilemma o preferenza. Il Comitato ristretto si è fatto carico del problema e alcune modifiche discendono anche da queste considerazioni: la sentenza non diventa immediatamente esecutiva, ma c'è l'appello e tutta una serie di strutture di passaggio, per cui il giudice non è posto di fronte a un dilemma. Il sistema è articolato e quindi non avrei le preoccupazioni del collega Mellini.

Siccome nelle esclusioni oggettive si è fatto riferimento anche ai criteri adottati per l'amnistia, una pausa potrebbe servire a formulare meglio l'articolo o a riprendere il testo del provvedimento di amnistia, per quanto riguarda l'articolo 590 del codice penale, in relazione alle previsioni sull'infortunistica sul lavoro.

SPAGNOLI. Non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta di riesame. Ovviamente non posso non esternare la preoccupazione che vengano introdotti criteri discriminanti all'interno dei singoli articoli. Tanto per parlare con chiarezza, non accetteremmo criteri discriminanti sulla corruzione. Mentre questo è possibile in un provvedimento di amnistia, che prende in considerazione reati già commessi, nel momento in cui si discute una legge che vale per l'avvenire occorre seguire un criterio che non può non essere di carattere generale e non può riguardare singole fattispecie più limitate e meno rilevanti.

Non vorrei che la riflessione servisse per introdurre una serie di differenziazioni all'interno delle singole misure di reato, che svilirebbero il carattere di previsione che abbiamo individuato nella esclusione complessiva dei reati. In tale ipotesi apriremmo delle falle enormi. A mio avviso, l'usura e la corruzione, ad esempio, vanno considerati come reati gravi, anche se possono riguardare importi di limitata entità. Per tali reati non ritengo che si debba prevedere una pena alternativa: diversamente si apre un discorso serio.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Prima della « qualità » c'è la « quantità » da tener presente: se il fatto in questione non assume quel peso per cui si ravvisa veramente quella qualità, allora il discorso è diverso.

MELLINI. Al corruttore non si può comminare la pena alternativa: una persona del genere o sta dentro o sta fuori del carcere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sì, ma solo per ragioni di opportunità, e non di principio.

SPAGNOLI. Se l'impostazione del provvedimento di legge dovesse assumere quest'orientamento, io sarei contrario: lo dico subito e con molta franchezza.

Qui rischiamo di far divenire il discorso infinitamente più complicato, ed il provvedimento di legge non potrebbe più essere varato: esso, infatti, intende piuttosto configurare un problema di strategia differenziata. Tutto andrà riesaminato, quando rivedremo i valori che sono alla base del codice penale: ma oggi ci troviamo in una fase transitoria, in cui bisogna operare determinate scelte, che sono supplenti rispetto a disposizioni a suo tempo non prese. Ma di fronte a reati gravi, che offendono la coscienza collettiva, non possiamo introdurre soluzioni troppo blande, magari concedendo la pena alternativa oltre a due condizionali! Su questo concetto sono assolutamente fermo perché, diversamente, apriremmo una breccia che, se poteva anche essere presa in considerazione in sede di amnistia, oggi non appare più giusta. È per questi motivi che presento due subemendamenti, riferiti al testo dell'articolo 29-*quater*, così come proposto dal relatore.

COCCIA. A questo punto riterrei che l'argomento sia stato sufficientemente approfondito. Traendo spunto dalla recente legge di delega per la concessione dell'amnistia, si può integrare l'articolo ag-

giuntivo in discussione, sia per quanto concerne una migliore delimitazione delle lesioni personali colpose sia per quanto attiene alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo aggiuntivo 29-*quater*, formulato dal relatore:

Sostituire le parole: 590, terzo comma, del codice penale (lesioni personali colpose aggravate), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, *con le altre*: 590, secondo e terzo comma, del codice penale (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

Sostituire il penultimo capoverso con il seguente:

dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

SPAGNOLI. Li do per svolti.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi i subemendamenti proposti dall'onorevole Spagnoli. Mi domando solo se non sia il caso, alla luce di quanto finora detto, e lasciando tutte le esclusioni previste dall'articolo, di riprendere in considerazione l'articolo 2 del provvedimento di legge sull'amnistia, laddove dice: « per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche ».

SPAGNOLI. Non sono d'accordo su questo.

MELLINI. Io faccio osservare che la pena alternativa presuppone un rapporto possibile tra il soggetto e la giustizia: e questo concetto non mi pare sia molto compatibile con la figura del corruttore, che non è certo persona di cui ci si possa fidare.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sui subemendamenti presentati dall'onorevole Spagnoli ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento dell'onorevole Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo subemendamento dell'onorevole Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 29-*quater*, presentato dal relatore, onorevole Sabbatini, accettato dal Governo, che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 29-*quater*.

(*Esclusioni oggettive*).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dagli articoli:

318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 del codice penale (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 del codice penale (pene per il corruttore);

322 del codice penale (istigazione alla corruzione);

355 del codice penale (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 del codice penale (falso giuramento della parte);

372 del codice penale (falsa testimonianza);

373 del codice penale (falsa perizia o interpretazione);

385 del codice penale (evasione);

391 del codice penale, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 del codice penale (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 del codice penale (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 del codice penale (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio);

501-*bis* del codice penale (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma, del codice penale (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 del codice penale (usura).

Quando la pena detentiva non è prevista alternativamente a quella pecuniaria, le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti:

dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro;

dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica;

dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni, esplosivi;

dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione relative al divieto di riorganizzazione del partito fascista).

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(*Condanna alla pena sostitutiva*).

Il giudice nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: libertà controllata, *aggiungere le altre*: la semidetenzione.

SABBATINI, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato redatto dal Comitato ristretto. Si tratta, come è evidente, di una modifica di mero coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(*Esecuzione della libertà controllata*).

Il pubblico ministero o il pretore competente trasmette per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato si trova o, in mancanza, al locale comando dell'arma dei carabinieri, un estratto della sentenza di condanna alla libertà controllata, dandone contemporaneamente notizia al questore.

L'estratto contiene le generalità del condannato e quant'altro valga per identificarlo.

Appena ricevuto l'estratto l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in esso contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, della patente di guida, del passaporto ed all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del comma precedente sono restituite a cura dello stesso organo di polizia.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati.

Se il condannato è detenuto o internato, l'estratto della sentenza è trasmesso anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la libertà controllata inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata dal giudice per l'esecuzione della libertà controllata è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 31.

(*Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*).

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al pretore del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 25-*ter* e 26 e osservando le norme concernenti gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il pretore può limitarne la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comu-

ne in cui il condannato risiede o, in mancanza, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, che procede a norma dell'articolo seguente.

ART. 31-*bis*.

(*Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*).

Appena ricevuta l'ordinanza, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, della patente di guida, del passaporto ed all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal pretore.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre cancellate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del pretore è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata dal pretore per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

SABBATINI, *Relatore*. La formulazione sostitutiva dell'articolo in discussione e l'articolo 31-*bis* determinano e disciplinano le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché i compiti delle autorità competenti relativi ai necessari accertamenti.

Anche questi testi sono stati formulati dal Comitato ristretto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione per parti separate. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, nella parte formata dal nuovo testo dell'articolo 31, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento del relatore, costituita dall'articolo aggiuntivo 31-*bis*, favorevole il Governo.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(*Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna*).

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la libertà controllata o, in mancanza, il locale comando dell'Arma dei carabinieri verifica

periodicamente che il condannato adempia le prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato controllato.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione disposte ai sensi dell'articolo 38, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32.

(*Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna*).

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza, il locale comando dell'Arma dei carabinieri verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato controllato.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del pretore con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.

SABBATINI, *Relatore*. Lo do per illustrato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto lo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 32.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(*Inosservanza della libertà controllata*).

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare senza indugio il pubblico ministero o il pretore di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata.

Essi devono altresì arrestare chiunque è colto in flagrante violazione di tali prescrizioni, dandone notizia entro ventiquattr'ore al pubblico ministero o al pretore.

Il pubblico ministero o il pretore nel caso previsto dal comma precedente convalida l'arresto nelle successive novantasei ore; se l'arresto è avvenuto fuori della flagranza, ordina la liberazione dell'arrestato e detrae dalla pena inflitta la durata dell'arresto.

In ogni caso il pubblico ministero o il pretore, compiuti sommari accertamenti, provvede mediante ordine di carcerazione alla conversione prevista nel primo comma. L'ordine di carcerazione è trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, che provvede immediatamente all'esecuzione; se l'interessato dichiara di opporsi, si applica il terzo comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale senza effetto sospensivo.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

(*Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata*).

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare senza indugio il pretore che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 31 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Essi devono altresì arrestare chiunque è colto in flagrante violazione di tali prescrizioni, dandone notizia al pretore entro ventiquattro ore.

Il pretore, nel caso previsto dal comma precedente, convalida l'arresto nelle successive quarantotto ore; se l'arresto è avvenuto fuori della flagranza, ordina la liberazione dell'arrestato e detrae dalla pena inflitta la durata dell'arresto. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, ma il termine per l'avviso al difensore è ridotto a dodici ore.

In ogni caso il pretore, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, provvede mediante ordine di carcerazione alla conversione prevista nel primo comma. L'ordine di carcerazione è trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, che provvede immediatamente all'esecuzione; se l'interessato dichiara di opporsi, si applica il terzo comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale senza effetto sospensivo.

SABBATINI, *Relatore*. Questo emendamento ha la sua base in esigenze tecniche per la vigilanza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 33.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*).

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(*Sospensione dell'esecuzione della libertà controllata*).

L'esecuzione della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna.

L'esecuzione della libertà controllata è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicu-

rezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma il pubblico ministero o il pretore determina la durata residua della libertà controllata e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato.

La libertà controllata riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 31.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

(*Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*).

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 31-*bis* nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, né il corso della carcerazione preventiva, né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il pubblico ministero o il pretore determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione e la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 31-*bis*.

SABBATINI, *Relatore*. Questo emendamento trova la sua base in motivi di ordine prettamente tecnico.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto lo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 35.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(*Sospensione disposta a favore del condannato*).

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, la pena della semidetenzione o della libertà controllata può essere sospesa dal pretore per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni.

La sospensione non può comunque essere superiore a sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione sono adottate cautele dirette ad impedire che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della pena. Se il condannato viola le cautele imposte o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 32 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostituti-

va si converte in quella sostituita a norma dell'articolo 33.

Nei casi preveduti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal pretore che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

SABBATINI, *Relatore*. Con questo articolo aggiuntivo si predispone per il condannato un meccanismo di concessione del beneficio della sospensione della pena alternativa che è analogo a quello predisposto per la pena detentiva.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 35-*bis*, formulato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(*Esecuzione di pene concorrenti*).

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate per più reati una o più sentenza di condanna alla pena della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno, si applica per intero la pena sostituita, ma è detratta la parte di libertà controllata già espiata.

La pena della libertà controllata è sempre eseguita dopo le pene detentive.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36.

(*Esecuzione di pene concorrenti*).

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate per più reati una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabli, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica in ogni caso la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino ad un anno; oltre questo limite si applica la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di modifiche di mero coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dello articolo 36, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 37.

(*Iscrizione dei decreti e delle sentenze di condanna nel casellario*).

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive

sono iscritti nel casellario giudiziale anche con l'indicazione della pena sostituita.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

(*Modifica delle modalità di esecuzione della libertà controllata*).

Quando, per ragioni sopravvenute alla condanna, è assolutamente necessario modificare le prescrizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 26, provvede, anche d'ufficio, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, la sezione di sorveglianza del luogo dove il condannato deve scontare la pena.

La richiesta di modifica delle prescrizioni o il corso del procedimento indicato nel precedente comma non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate dal presidente della sezione di sorveglianza con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa allo organo di polizia competente per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni, il quale procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 31. Allo stesso organo di polizia sono trasmessi immediatamente i provvedimenti emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 38.

(*Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*).

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza di cui all'articolo 31 possono essere modificate dal pretore per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme concernenti gli incidenti di esecuzione.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia competente per il controllo sullo adempimento delle prescrizioni, il quale procede ai sensi dell'articolo 31-*bis*. Allo stesso organo di polizia sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 2, 4 e 5 dello articolo 25-*ter* e 4, 6 e 7 dell'articolo 26.

SABBATINI, *Relatore*. Anche questo emendamento, formulato dal Comitato ristretto, risponde ad esigenze di coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 38, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

A questo punto, il relatore propone di riprendere l'esame dell'articolo 27, precedentemente accantonato, per reinserirlo nel provvedimento come articolo 38-*bis*. Ne do lettura:

ART. 27.

(*Pagamento rateale della multa o dell'ammenda*).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili; ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel precetto, il condannato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della pena in un'unica soluzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 27, che, in sede di coordinamento, diventerà l'articolo 38-*bis*.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 39.

L'ultimo comma dell'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria, anche per una sola rata, e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva a norma del codice penale e trasmette il relativo provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di ammissione alla semilibertà.

Il presidente della sezione di sorveglianza, concluso il procedimento, comunica al pubblico ministero o al pretore la ordinanza che ammette il condannato al regime di semilibertà.

Il pubblico ministero o il pretore trasmette immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione e può far eseguire, quando lo ritiene opportuno, la notificazione indicata nel primo capoverso dell'articolo 581.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 39.

L'ultimo comma dell'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e la insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria a norma di legge.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

ART. 39-*bis*.

(*Esecuzione di pene pecuniarie e convertite*).

Quando la pena pecuniaria deve essere convertita in una pena detentiva non superiore a tre mesi, il pubblico ministero o il pretore applica la libertà controllata e trasmette il relativo provvedimento al pretore del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena a norma dell'articolo 31.

Quando la pena pecuniaria deve essere convertita in una pena detentiva superiore

a tre mesi, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione a norma del codice penale e trasmette il relativo provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di ammissione alla semilibertà.

Il presidente della sezione di sorveglianza, concluso il procedimento, comunica al pubblico ministero o al pretore l'ordinanza che ammette il condannato al regime di semilibertà.

Il pubblico ministero o il pretore trasmette immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione e può far eseguire, quando lo ritiene opportuno, la notificazione indicata nel secondo comma dell'articolo 581 del codice di procedura penale.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il terzo comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale senza effetto sospensivo.

SABBATINI, *Relatore*. Con questa nuova formulazione il Comitato ristretto ha inteso disciplinare in modo più organico la materia, avendo particolare cura alla distinzione delle competenze.

MELLINI. Mi domando il motivo di quel « superiore a tre mesi ».

PRESIDENTE. La *ratio* di quest'emendamento è l'inserzione della pena sostitutiva, laddove prima scattava senz'altro quella della carcerazione. E tale modifica dell'ordinamento penitenziario intende superare un grave inconveniente. Se non erro, infatti, l'ordinamento medesimo prevede che, in caso di conversione della pena pecuniaria, si applica subito la semilibertà. Solo che tale passaggio avviene dopo che si è avuto il provvedimento di carcerazione da parte della sezione di sorveglianza: ed accade che, trattandosi in genere di pene brevi, il provvedimento sulla semilibertà venga dopo che l'interessato ha già finito di scontare il carcere. Per evitare tutto ciò, lo stesso pubblico ministero o il pretore converte la pena ed applica la libertà controllata.

SABBATINI, *Relatore*. Esatto. L'articolo 39-*bis* tiene conto del fatto che, se la pena pecuniaria dev'essere trasformata in pena detentiva, può scattare il meccanismo della libertà controllata. L'articolo 39 si basa su questa considerazione ed anche su quanto già detto dal Presidente.

PRESIDENTE. Quando la conversione non comporta una pena superiore ai tre mesi di detenzione, il pretore applica egli stesso – è quasi un obbligo – la libertà controllata, e ritengo che ciò sia giusto.

SABBATINI, *Relatore*. Quando invece la pena pecuniaria dev'essere convertita in una pena detentiva superiore a tre mesi, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione. L'articolo 586 del codice di procedura penale prevedeva che, se non veniva pagata la multa o l'ammenda, si passava alla carcerazione, e quindi si stabilivano i relativi adempimenti.

PRESIDENTE. Successivamente si adiva il giudice di sorveglianza, per avere il tramutamento della pena nella semidetenzione.

SABBATINI, *Relatore*. Dobbiamo ora modificare quest'articolo del codice di procedura penale perché, avendo noi introdotto dei nuovi meccanismi, dobbiamo anche eliminare quest'automaticità dell'applicazione della carcerazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione per parti separate. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, nella parte recante un nuovo testo dell'articolo 39, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento del relatore, recante lo articolo aggiuntivo 39-*bis*, favorevole il Governo.

(*È approvata*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 40.

(*Norma transitoria*).

Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1915):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Carneri, De Cinque, Felici, Felisetti Luigi Dino, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Patriarca, Perantuono, Pontello, Quattrone, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Segni, Spagnoli.

Si è astenuto: Mellini.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO